

N. R.G. 2018/393



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Giudice del Lavoro

ORDINANZA

(art.1 commi 48 e ss L.92/12)

visto l'art.1 commi 48 e ss L.92/12

così decide in ordine al ricorso iscritto al n°393/18 RG lavoro, depositato da

[REDACTED]

rappresentato dall'avv **[REDACTED]**

contro

[REDACTED]

rappresentata dagli avv.ti **[REDACTED]**

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22/5/18;

visti gli atti e sentite le parti,

decidendo in base alla sommaria valutazione richiesta dalla natura del presente provvedimento,
osserva che:

1. La Società contesta al dipendente la «simulazione .. dell'impedimento fisico» che secondo quanto accertato dall'INAIL (in seguito ad infortunio sul lavoro) ne impediva lo svolgimento dell'attività lavorativa, o in alternativa «un comportamento che ha impedito o comunque ritardato la guarigione» (doc.10 allegato alla memoria di costituzione)
2. la prova consisterebbe in alcune azioni compiute nel periodo coperto da invalidità temporanea (in particolare e tra l'altro, guida di scooter e lavaggio della propria autovettura);
3. tale prova (che si ritiene debba essere fornita dal datore di lavoro: non trattandosi di svolgimento di attività lavorativa per terzi, come in nella fattispecie della invocate sentenze 26481/17 e 3647/99) non appare sufficiente considerato che:
 - a) la inabilità lavorativa è stata imputata a «lesione articolare» provocata da «trauma distrattivo alla spalla»;
 - b) tale disturbo può verosimilmente rendere opportuna una prudenziale astensione dal lavoro che, per quanto si desume, consisteva nell'operare in imbarcazioni in costruzione, e quindi in ambienti ristretti con dislivelli e irregolarità tali da poter richiedere posture innaturali e movimenti di forza e repentini;
 - c) I per converso, la sua guarigione non appare imporre una totale immobilità, e nemmeno, *ictu oculi*, essere necessariamente incompatibile con le indicate attività extralavorative (susceptibili di essere svolte con una certa cautela);



- d) la convenuta non ha offerto, in questa sede, mezzi istruttori a tal fine (e nemmeno ha sollecitato la nomina di un CTU, peraltro da ritenersi poco compatibile con la sommarietà propria della presente fase processuale);
4. il “fatto” disciplinarmente rilevante e contestato, non deve essere a ben vedere identificato tanto nelle attività extralavorative (di per sé, indiscutibilmente, del tutto legittime), quanto nell’aver “simulato l’impedimento fisico” ovvero nell’aver “impedito o comunque ritardato la guarigione”, e come tale deve ritenersi non provato e quindi insussistente ai sensi del comma 4 dell’al rt.18 L.300/70

Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa, ANNULLA il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 11/9/17 e condanna il datore di lavoro in suo favore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di una somma pari all'ultima retribuzione globale di fatto per il periodo di estromissione, con interessi e rivalutazione come per legge, dedotto quanto egli ha percepito, nel medesimo periodo, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Ed inoltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.

CONDANNA inoltre la Società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.600,00, oltre spese forfetarie 15% ed accessori di legge.

Ancona, 25 maggio 2018

Il Giudice
dott. Andrea De Sabbata
(la firma digitale viene apposta a margine dell'atto)